

COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 20

DECRETO DEL SINDACO

N. 20 DEL 28-12-2020

Oggetto: DELEGA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVVERSO I RICORSI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE PER L'ANNULLAMENTO DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED EVENTUALI ORDINANZE INGIUNZIONE.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di dicembre,

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 204-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) il trasgressore alle norme disciplinanti la circolazione stradale o gli obbligati in solido possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'art. 23 della medesima legge, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo 204-bis, che si estende anche alle sanzioni accessorie;

STANTE CHE:

- al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, appare necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di Suo rappresentante;

CONSIDERATO CHE:

- la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave per l'Ente per cui occorre provvedere nei termini di legge al fine di difendere l'operato dell'Ente ed evitare la perdita del credito, la condanna a risarcimento danno e spese di soccombenza, impegnando anche la somma occorrente per spese di lite e/o soccombenza;

VISTO CHE:

- tale attività si appalesa, quindi, come obbligatoria o comunque necessaria, anche nell'ottica della dovuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione;

VISTO:

- che lo Statuto del Comune di questo comune che attribuisce la rappresentanza in giudizio dell'Ente in capo al Sindaco;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco la legittimazione di rappresentare in giudizio il Comune;
- l'articolo 75, 3° comma, c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- la Cassazione a Sezioni Unite 17 Marzo 2004, n. 546 che nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco che può delegare i dirigenti richiama precedenti sentenze delle Sezioni Unite (10 Dicembre 2002, n. 17550, e la già citata 10 maggio 2001, n. 186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass. 11 maggio 2001, n. 6546; Cass. 30 maggio 2000, n. 7190; Cass. 5 Aprile 2002, n. 4845; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19082), e che poi ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta a un dirigente comunale su delega del sindaco stesso;

VISTI:

- l'art. 6, comma 9, del D.lgs. n. 150/2011 il quale stabilisce che “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.”;
- l'art.7, comma 8, del D.Lgs. 150/2011 rubricato “dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada” che espressamente prevede che nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati;

RITENUTO:

- che la difesa in giudizio della correttezza e legittimità degli atti è principio che accomuna tutto il contenzioso relativo, e per il numero di cause nel corso dell'anno, è preferibile addivenire non a singoli provvedimenti per procedimento, bensì ad un provvedimento di carattere generale che autorizzi la costituzione e la difesa o rappresentanza per tutte le possibili controversie appartenenti al genere di cui al presente atto;
- che il responsabile dell'Area Vigilanza e i sottufficiali di P.L. di questo Comune hanno l'esperienza, la professionalità e la competenza per poter rappresentare l'Ente nei giudizi davanti al Giudice di Pace ed affrontare il contenzioso in materia di Codice della strada;

DECRETA

- 1) **DI DELEGARE** il Responsabile dell'Area Vigilanza Ten. Samuel Rosati e il M.llo Mag. Domenico Vaglianti a rappresentare e difendere il Comune di Norcia, nei giudizi promossi di volta in volta davanti al Giudice di Pace di Norcia relativamente a:
 - opposizione a sanzioni irrogate con verbali di accertamento per violazioni alle norme del Codice della Strada;

- 2) **DI DISPORRE** la notifica del presente provvedimento nei confronti dei soggetti delegati;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non ha effetti diretti o indiretti sul bilancio;
- 4) **DI PUBBLICARE** il presente decreto all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione trasparente” ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
ALEMANNO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29-12-2020 al 13-01-2021
Lì 29-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE